	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 1 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

Il presente Allegato definisce e approva un Regolamento Aziendale, che disciplina la sponsorizzazione delle attività formative e definisce le attività relative alla regolamentazione del rapporto tra Fondazione Teresa Camplani, provider 2026 e le Aziende sponsor.

Il presente, non si applica agli atti di liberalità, in quanto disciplinati dalla **P-SDF38 Gestione accettazione donazione di beni mobili**, **P-SDF39 Gestione accettazione donazione liberali in denaro** e altri tipi di sponsorizzazioni, oggetto di specifica regolamentazione aziendale.

ART.1 PREMESSA



La formazione, l'informazione e l'aggiornamento scientifico dei professionisti sanitari, non possono essere offerti e fruiti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), se non con caratteristiche di obiettività ed indipendenza. Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) devono, pertanto, conformare i propri comportamenti ai principi di:

- Correttezza ed efficacia del sistema, attraverso il perseguimento di scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, che hanno l'obbligo di perseguire prioritariamente l'interesse pubblico;
- Progettualità, relativamente alle modalità di finanziamento, con l'obiettivo di giungere a forme di collaborazione stabili, leali e proficue tra organismi pubblici, soggetti erogatori di attività ECM e soggetti finanziatori privati;
- Trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 97 del 2016.

Nell'offerta e nella fruizione di attività formative, non debbono verificarsi condizioni di conflitto di interesse.

Fondazione Teresa Camplani (FTC) 2026, in qualità di Provider del sistema ECM/CPD di Regione Lombardia, progetta, accredita ed eroga eventi formativi, garantendo che l'informazione e l'attività educativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti e indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnica assistenziale basata sulle più moderne conoscenze scientifiche.

In considerazione di ciò, il ricorso allo strumento della sponsorizzazione nell'ambito della formazione, che consente alla Fondazione di disporre di ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attività formativa, deve essere necessariamente disciplinato allo scopo di evitare insorgenza e realizzazione di condizioni di conflitto di interesse.

 	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 2 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

ART.2 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le attività da seguire per una corretta gestione delle sponsorizzazioni a favore di eventi formativi previsti nel Piano Formativo di FTC da parte di soggetti terzi (sponsor) in applicazione delle disposizioni normative in materia. Esso si prefigge lo scopo di definire le modalità di ricerca, individuazione e gestione delle sponsorizzazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia efficienza imparzialità trasparenza ed esclusione di conflitti di interesse.

Il provider, in quanto responsabile dell'obiettività, indipendenza e imparzialità dei contenuti formativi dell'evento, adotta un regolamento interno che definisce le modalità per prevenire ed escludere le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Le sponsorizzazioni sono dirette a favorire l'innovazione dell'organizzazione nonché la qualità dei servizi prestati nel rispetto del perseguimento degli interessi di FTC escludendo nel contempo qualsiasi forma di conflitto d'interesse comportando dei risparmi per l'azienda.

Le sponsorizzazioni sono dirette a reperire contributi in denaro, beni o servizi messi a disposizione del Provider ECM 2026 FTC da parte di soggetti terzi, per finalità di formazione continua e/o aggiornamento a carattere collettivo.

ART.3 DEFINIZIONI



Conflitto di interessi: condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti, con la possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici, può organizzare e gestire direttamente o indirettamente eventi ECM. Il provider può accreditare eventi e programmi ECM, solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità, al fine di tutelare la fiducia che i cittadini ripongono nell'operato dei professionisti della sanità e ottenere una migliore pratica clinica- tecnica- assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche ed evitando l'influenza di interessi commerciali nel campo della salute.

Il provider non può pianificare, progettare, erogare o partecipare, direttamente o indirettamente, all'organizzazione di eventi che hanno ad oggetto l'informazione sui prodotti di interesse sanitario e scopo promozionale.

Sponsorizzazione accordo con cui una parte (sponsee o soggetto sponsorizzato) si impegna a offrire prestazioni pubblicitarie nei confronti di un'altra (sponsor) a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi.

Sponsor, nel settore della Sanità pubblica, è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un provider ECM mediante contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio marchio e/o per i propri prodotti. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

➤ qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per stipulare contratti ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;

 	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 3 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali; le associazioni senza fini di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali dell'Azienda;
- le fondazioni anche ONLUS; in generale, qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie dell'Azienda



Reclutamento si intende l'invito non nominale da parte di una ditta sponsor per uno o più dipendenti per la partecipazione ad eventi formativi;

Manifestazione d'interesse è la comunicazione che Fondazione Teresa Camplani fa a terzi, circa la volontà e la disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione.

Segreteria Organizzativa ufficio con competenze in merito alla gestione d'aula, gestione logistica e tecnica di un evento formativo

ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 27/12/1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» - art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)
- L. 16/01/2003, n. 3 «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» - art. 45 (Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)
- L. 06/11/2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
- D.lgs. 18/04/2016, n.50 «Codice dei contratti pubblici» - art. 19 (Contratti di sponsorizzazione), art. 80 (Motivi di esclusione), art. 42 (Conflitto di interessi) D.lgs. 30/03/2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», art. 53 (Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi)
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
- Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 «Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione» par. 2.2.3 pagg. 48 e 49 (Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni)
- Delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 «Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016» pag. 85 e ss.
- Delibera ANAC n. 358 del 29/3/2017 «Linee Guida per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale» par. 6 (Conflitto di interessi)
- Relazione AIR alle Linee Guida per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale
- D.G.R. 05/08/2004, n. 7/18575 «Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati»
- Decreto della DG Welfare n. 11839 del 23/12/2015 «Il sistema lombardo di educazione continua in medicina – Sviluppo professionale continuo (EMC/CPD): indicazioni operative» (con allegato modello di contratto sponsorizzazioni)
- Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 2.2.2017

 	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 4 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

- Decreto Regione Lombardia n. VII/18576 del 05/08/2004 «Linee di indirizzo per l'attivazione del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) in Lombardia» e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto DG Welfare n.18429 del 23/12/2021 «Approvazione del Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM-CPD Regione Lombardia»
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
- Indirizzi E Raccomandazioni In Tema Di Sponsorizzazioni Da Pfa Per I Provider Ecm-Cpd Novembre 2021

ART. 5 SPONSORIZZAZIONE DI PROGETTI/EVENTI FORMATIVI, ORGANIZZATI E ACCREDITATI DA FTC

Gli eventi formativi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell'evento.

Oggetto della sponsorizzazione possono essere:

- dei Piani Formativi Aziendali (PFA)
- degli eventi formativi singoli approvati nel PFA
- della formazione individuale o reclutamento dei discenti

Possono essere sponsorizzate attività formative non contemplate nel piano formativo Aziendale, purché autorizzate dal Comitato Scientifico.

Le iniziative possono essere sponsorizzate attraverso contributi:

- In denaro
- Beni
- Servizi

La sponsorizzazione può prevedere una copertura totale o parziale degli oneri finanziari di uno o più progetti/eventi formativi.

Gli eventi formativi sono rivolti sia al personale dipendente che a partecipanti esterni.



Si esclude la possibilità di reclutamento dei partecipanti all'evento da parte dello sponsor.

ART. 6 ACQUISIZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE SCELTA DELLO SPONSOR

La manifestazione di interesse di una sponsorizzazione può trarre origine dal ricevimento da parte del provider 2026 Fondazione Teresa Camplani di una proposta su iniziativa di terzi o da parte del Responsabile Scientifico scritta tramite il modulo *Domanda di Sponsorizzazione per evento formativo*.

La domanda deve indicare:

- il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica disponibilità all'erogazione del contributo previsto nei termini e le modalità previste;
- accettazione delle condizioni previste;
- l'impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione.

 	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 5 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

ART.6.1 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E ACCETTAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE

Le iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione vengono individuate annualmente dalla Responsabile dell'Area Formazione in collaborazione con il Responsabile Scientifico dell'evento e sottoposte al vaglio della Direzione Generale e del Comitato Scientifico tra gli eventi del piano formativo.

Le offerte pervenute vengono valutate nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità e di parità di trattamento di soggetti che abbiano manifestato interesse.

ART.7 ATTIVITA' E RESPONSABILITA' DEL PROVIDER

Il provider ha la responsabilità di provvedere in maniera diretta, autonoma ed indipendente da interessi commerciali a:

- il rilievo dei fabbisogni formativi
- l'individuazione degli obiettivi formativi
- l'individuazione dei contenuti formativi
- la definizione delle metodologie didattiche
- la scelta e nomina dei docenti/tutor/relatore/moderatore
- il reclutamento dei partecipanti
- la valutazione degli effetti della formazione

Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi.



Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, la qualità scientifica e didattica, così come l'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento.

Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'organizzazione o gestione dell'evento formativo ECM devono sottoscrivere la dichiarazione relativa al conflitto di interessi prima che inizi l'evento. Il Provider deve inoltre garantire la rilevazione, da parte dei discenti, mediante questionario, della qualità percepita anche relativamente alle influenze dello Sponsor; la scheda, anonima, non può comunque essere trasmessa allo Sponsor.

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

Nel caso in cui l'evento sia finanziato da più Sponsor, il Provider deve stipulare più contratti che poi deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale.

Il provider deve comunicare all'Ente accreditante il supporto finanziario di risorse fornite dallo sponsor nel termine di 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento, nel caso di sponsorizzazione di convegni e congressi, da parte di aziende soggette al controllo AIFA o ASSOBIOMEDICA è necessario seguire le procedure prescritte dagli stessi.

 	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 6 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

ART.8 ATTIVITA' E RESPONSABILITA' DELLO SPONSOR

Lo Sponsor è responsabile in ordine:

- all'erogazione del contributo nel rispetto della tempistica concordata;
- al rispetto della normativa in merito a corrette forme di pubblicità e attività promozionali.

Lo Sponsor non può mai pagare direttamente relatori/docenti/tutor: il pagamento ed il reclutamento viene escluso.

L'unico costo che può sostenere direttamente lo Sponsor, se previsto in contratto, è quello del viaggio e del trasporto dei relatori.

ART.9 STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Per regolare i rapporti fra provider e sponsor, il provider è obbligato a stipulare preventivamente un contratto di sponsorizzazione **ModSDF.AF01.10 Contratto Sponsor**, che deve contenere i termini e le condizioni della sponsorizzazione nonché il dettaglio del finanziamento stanziato. Il contratto deve essere firmato dal rappresentante legale, o suo delegato e conservato per cinque anni. Il contratto inoltre verrà siglato dal Responsabile Scientifico dell'evento e dal Responsabile della Formazione. Per la sottoscrizione del contratto si fa riferimento allo standard pubblicato da Regione Lombardia **ModSDF.AF01.09 Domanda di Sponsorizzazione per Evento Formativo**

Costituiscono in ogni caso elementi essenziali del contratto:

- Oggetto e generalità
- Definizione ed obblighi del provider
- Definizione degli obblighi dello sponsor
- Impegni reciproci per prevenire l'insorgenza di situazioni di conflitto d'interesse
- Corrispettivo della sponsorizzazione e modalità di pagamento/erogazione
- Durata e clausole di risoluzione del contratto
- Modalità del trattamento dei dati personali
- Disposizioni contrattuali finali.



Qualsiasi volontà di modifica del contratto sarà efficace se avverrà per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

ART.10 PUBBLICITA' DI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO DURANTE L'EVENTO

Si rimanda a quanto contenuto nel manuale nazionale ECM DG Welfare n.18429 del 23/12/2021 e Indirizzi e Raccomandazioni in Tema Di Sponsorizzazioni Per I Provider Ecm-Cpd Novembre 2021

La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere (incluse quelle di catering e sociali) non devono interferire né disturbare in qualsiasi modo le attività di educazione continua in medicina.

Nel pubblicizzare l'evento, il provider deve indicare espressamente, su tutti gli strumenti informativi, l'obiettivo formativo di riferimento, le categorie di professionisti destinatarie della formazione, il numero

 	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 7 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

identificativo (ID.) del provider. La pubblicità dell'evento deve essere corretta, trasparente e deve corrispondere a quanto dichiarato all'Ente accreditante.

L'organizzazione dell'evento, l'erogazione dei contenuti scientifici nonché, più ampiamente, la responsabilità dell'evento devono essere chiaramente riconducibili al provider. La pubblicità dell'evento non può creare la diversa percezione di tale principio anche quando è svolta dal partner e dallo sponsor.

Nella pubblicità dell'evento non può essere presente, neanche per allusione o suggestione, la promozione pubblicitaria di prodotti di interesse sanitario.

Il luogo di svolgimento degli eventi formativi deve garantire l'indipendenza del contenuto formativo e la neutralità della formazione. È dunque vietata qualsiasi tipo di pubblicità di prodotti, beni e/o servizi di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medici, ecc.) nelle sedi in cui si svolge l'attività ECM. Tale divieto riguarda anche la pubblicità di prodotti di interesse sanitario nei dépliant e programmi e nei materiali durevoli (nel caso di eventi FAD). Le attività di pubblicità di prodotti di interesse sanitario possono invece essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate alle attività ECM.

L'attività di pubblicità di prodotti di interesse sanitario non può essere svolta comunque da incaricati del provider.

Nessuna pubblicità può essere inserita nei fogli firma di presenza o sui badge, nei test di apprendimento, nella scheda della qualità percepita e nell'attestato.

Per il materiale cartaceo nessuna pubblicità può essere presente nelle pagine dedicate alle attività ECM e neanche nelle pagine adiacenti al programma e/o agli strumenti didattici correlati come, ad esempio, le pagine dedicate alla valutazione.

Per il materiale informatico e audiovisivo impiegato nel corso dell'evento formativo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, ecc.) durante lo svolgimento del programma educativo.

La cartella congressuale con informazioni relative ai prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medici, ecc.) può essere consegnata fuori dall'aula in cui si svolgono le attività formative ECM.

Non è dunque consentita la consegna di cartella con le schede tecniche dei prodotti negli spazi adibiti alle attività ECM.



Nell'ambito di un evento ECM è possibile per un relatore utilizzare dei prodotti elettromedicali dello sponsor per effettuare un esempio pratico purché sia opportunamente oscurato il logo dello sponsor.

Non è inoltre possibile apporre loghi di prodotti dello sponsor, su:

- cartellonistica e segnaletica congressuale
- lettera di accompagnamento al programma
- atti congressuali

Nel sito internet del provider e negli altri siti utilizzati dal provider per l'erogazione della formazione non possono essere presenti pubblicità di prodotti di interesse sanitario o di imprese aventi interessi commerciali in ambito sanitario neanche indirettamente ovvero tramite collegamenti a pagine pubblicitarie esterne.

Nel sito internet del provider e negli altri siti utilizzati dal provider per l'erogazione della formazione possono essere presenti i loghi delle imprese sponsor di eventi E.C.M. in prossimità e con stretto riferimento all'accesso all'evento sponsorizzato, avendo cura di precisare che l'evento viene erogato "Con la sponsorizzazione non condizionante di ... (denominazione dell'impresa sponsor)". Il collegamento all'home page del sito internet ufficiale dello sponsor è consentito esclusivamente utilizzando il logo/nome dello sponsor come mezzo di interconnessione

 	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 8 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

Durante lo svolgimento dell'evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo Sponsor dell'evento al di fuori dalle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. Il Provider non può organizzare o partecipare all'organizzazione di eventi non accreditati nel sistema ECM aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario.

Durante lo svolgimento dell'evento, è consentita l'indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l'argomento trattato.

È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:

- nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
- nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento;
- nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
- nei test di apprendimento;
- nella scheda della qualità percepita.

È consentito indicare il logo dello Sponsor commerciale esclusivamente:

- prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli) e nell'ultima pagina del materiale durevole FAD.
- nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell'evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura *Con la sponsorizzazione non condizionante di...* (indicazione dell'impresa Sponsor);
- nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;
- nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegnato solo all'esterno della sala in cui si svolge l'evento).

In ogni caso, l'esposizione del logo dello Sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l'evento sia organizzato dallo Sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso.



Gli eventuali rappresentanti dello Sponsor commerciale ai quali è consentito l'accesso in aula (massimo 2) non possono fare ingresso in aula con elementi identificativi dell'azienda sponsor.

- Il pagamento della quota di partecipazione all'evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo Sponsor.

ART.11 DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI E CASI DI ESCLUSIONI

Fondazione Teresa Camplani, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con la propria attività e i propri scopi istituzionali;
- ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla propria immagine e/o alle proprie iniziative o una lesione alla propria dignità;
- la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o per motivi di opportunità generale;
- ogni altra ragione debitamente motivata;
- qualora lo Sponsor abbia in corso un contenzioso con Fondazione Teresa Camplani
- qualora l'oggetto di veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozioni all'uso di sostanze proibite;
- qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

 	Procedura	All-SDF.AF01.10
	REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	Pagina 9 di 11
		Data Rev: 11/04/2022

ART.12 UTILIZZO DEI PROVENTI E COSTITUZIONE FONDO COMUNE FORMAZIONE AZIENDALE

Nel caso di contributi in denaro le somme percepite dal provider ECM 2026 Fondazione Tera Camplani attraverso i contratti di sponsorizzazione, sono utilizzati esclusivamente per finalità definite dei singoli contratti stessi per la realizzazione delle iniziative di formazione previste nel piano annuale.

Il provider si impegna ad informare lo sponsor delle somme eventualmente non utilizzate a conclusione dell'evento sponsorizzato, che saranno destinate ad apposito fondo aziendale, per il finanziamento di altre iniziative formative.

Fondazione Teresa Camplani dichiara l'impiego dei fondi e dei contributi cui ciascuno sponsor ha contribuito per la realizzazione dell'evento o degli eventi formativi.

Nel caso di sponsorizzazioni in denaro gli importi pattuiti (oltre iva ai sensi di legge) saranno fatturati da Fondazione Teresa Camplani allo sponsor ai sensi di legge.

ART.13 INADEMPIENZE

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

ART.14 VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del referente del progetto al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Eventuali difformità devono essere tempestivamente e formalmente contestate allo Sponsor producendo gli effetti di cui al contratto di sponsorizzazione.

La valutazione del conflitto di interesse dovrà essere fatta caso per caso, prima dell'avvio della sponsorizzazione.

ART.15 RECESSO



Il contratto verrà ritenuto efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'iniziativa sponsorizzata.

Per Fondazione Teresa Camplani è possibile recedere dal contratto, nel caso in cui lo Sponsor faccia un uso improprio del nome o del logo di Fondazione e/o, rechi danno all'immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'azienda deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

L'eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione.

Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

- utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto
- violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del Contratto.

 	Procedura REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	All-SDF.AF01.10 Pagina 10 di 11 Data Rev: 11/04/2022
--	--	---

Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del Contratto.

In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

ART.16 TUTELA DEI MARCHI

Fondazione Teresa Camplani può definire, in relazione alla sponsorizzazione, specifiche clausole inerenti alle garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART.17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento (di seguito "Dati Personali") saranno trattati nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. 196/03, come integrato dal d.lgs. 101/2018 (Codice privacy).

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Formazione e/o suo delegato.

Gli elenchi dei partecipanti non potranno essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati comunque a fini commerciali.

Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a non fornire allo sponsor i dati personali dei partecipanti all'evento.



I provider devono garantire la riservatezza degli elenchi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati a fini commerciali.

Deve essere nominato un responsabile scientifico dell'evento che deve vigilare sul rispetto delle presenti indicazioni garantendo l'obiettività scientifica delle informazioni presentate.

ART. 18 PARTNERSHIP

Per partner si intende un Ente/organizzazione che apporti un qualsiasi contributo scientifico e/o organizzativo all'attività di formazione realizzata dal provider senza richiedere uno specifico corrispettivo, come ad esempio spazi pubblicitari per la promozione del proprio marchio/logo. Il partner può essere accreditato o meno ECM.

Nessun soggetto che produca distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici può assumere il ruolo di partner di un provider ECM. Per quanto riguarda la trasparenza e la pubblicizzazione dei finanziamenti e dei supporti economici del partner valgono le regole previste per il provider.

 	Procedura REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	All-SDF.AF01.10 <hr/> Pagina 11 di 11 <hr/> Data Rev: 11/04/2022
--	--	---

Nota: “Per tutte quelle condizioni extra sponsorizzazioni, che, però, determinano rapporti tra formazione ed altri enti deve essere prevista la tracciabilità del rapporto (partenariato, donazioni, patrocinio, ecc.), attraverso ad esempio procedure, contratti, regolamenti aziendali.

ART.19 DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DOCUMENTO

Il presente Regolamento è consultabile oltre che allegato alla P-SDF.AF01 Gestione Documentale Area Formazione nella cartella di rete Qualità e Rischio FTC, nella Rete Intranet Aziendale e sul Sito di FTC.